

CITTA' DI  
VENEZIA



Area Coesione Sociale  
Settore Servizi alla Persona

## **Appalto per il servizio di Mediazione Linguistico Culturale, con prestazioni continuative e a chiamata**

**CAPITOLATO  
TECNICO E PRESTAZIONALE**

**PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027**

**Codice progetto VE4.4.11.1.d**

Responsabile unico del progetto  
*Alberto Favaretto*



## PREMESSE

Il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (in seguito PN Metro Plus) si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)4787 del 15.7.2022. Il compito che l'AP assegna al Programma, in una prospettiva di continuità e rafforzamento della strategia attuata nel 2014-2020, è quello di affrontare le tematiche ambientali, in special modo il contrasto ai cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia circolare, e di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, anche attraverso l'innovazione sociale e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale. Questo approccio è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia. Il PN Metro Plus, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, a rafforzamento ed integrazione dell'azione del PNRR e degli altri strumenti della politica di coesione, prosegue l'intervento in favore delle Città metropolitane (CM), attuato sulla base della delega conferita ai Comuni capoluogo individuati quali Organismi Intermedi (OI), e si estende con interventi nelle periferie e aree marginali, ad alcune città delle Regioni Meno Sviluppate (RMS).

La Città di Venezia è una delle 14 Città Metropolitane (CM) che beneficia di fondi specifici nell'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Il Programma si evolve verso ambiti di intervento sfidanti strettamente correlati allo sviluppo urbano con azioni relative ai seguenti temi: rigenerazione urbana, contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, mobilità «green», inclusione e innovazione sociale, accesso all'occupazione, interventi di natura ambientale e di economia circolare, risparmio energetico degli edifici e delle infrastrutture, offerta innovativa di servizi digitali, promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza.

Le priorità in cui si declinano gli obiettivi e le azioni in coerenza dei quali si sviluppano gli interventi sono le seguenti: 1) Agenda digitale; 2) Sostenibilità ambientale; 3) Mobilità urbana; 4) Inclusione sociale.

Ciascuna Città Metropolitana, nell'ambito delle proprie strategie territoriali (Piani Operativi), ha esplicitato i propri progetti e gli interventi che intende realizzare nell'ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.



Il Piano Operativo della Città di Venezia declina a livello territoriale gli orientamenti e i principi del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Nello specifico, la priorità 4 "Servizi per inclusione e innovazione sociale" intende contribuire all'obiettivo ESO 4.1 di migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità, mettendo a disposizione anche la mediazione linguistica.

Il Servizio di Mediazione Linguistico Culturale si inserisce nel contesto delle iniziative dell'Area Coesione Sociale, con l'obiettivo di valorizzare le competenze e le risorse di persone, famiglie e organizzazioni locali. Questo progetto mira a risolvere tali problematiche, in linea con il Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, puntando a migliorare l'inclusione e l'innovazione sociale attraverso il potenziamento dei servizi territoriali.

Il Comune di Venezia presenta diverse sfide demografiche e sociali, tra cui la necessità di mediazione linguistica e culturale per gli stranieri. Attualmente, Venezia ospita 40.770 stranieri su un totale di 252.340 residenti, pari al 16,15% della popolazione. Questi cittadini spesso affrontano difficoltà linguistiche e culturali che ostacolano l'accesso ai servizi e l'integrazione nella comunità. Sebbene il Comune di Venezia abbia storicamente supportato gli immigrati attraverso mediatori linguistici e culturali, soprattutto nelle scuole e nei servizi sociali e sanitari, esiste ancora un forte bisogno di mediazione. Il progetto prevede di rafforzare questi servizi per garantire che gli stranieri possano comprendere e utilizzare efficacemente le risorse disponibili.



## ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato tecnico e prestazionale ha per oggetto l'appalto del **Servizio di mediazione linguistico culturale** a supporto delle attività dei Comuni dell' ATS Ven\_12 – Venezia.

Tale servizio concorre alla realizzazione dell'azione **VE4.4.11.1.d** "Interventi socio-educativi a favore di persone in condizione di fragilità per l'inclusione sociale", **PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027**.

Il Servizio comprende attività di traduzione e interpretariato, mediazione, facilitazione all'accesso ai servizi, rapporti con singoli e gruppi per facilitare la comunicazione, le relazioni e la trasmissione di informazioni utili alla vita nella comunità locale. Comprende, inoltre, la consulenza sulle specifiche caratteristiche dei singoli gruppi della migrazione e la comprensione di problematiche, bisogni, comportamenti.

Il Servizio si articola in:

**A) Interventi continuativi**

**B) Interventi a chiamata**

secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.

Anche ai fini dell'art. 3, co. 5, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante si riserva, a seguito dell'ammissione a finanziamento dell'operazione "Interventi socio-educativi a favore di persone in condizione di fragilità per l'inclusione sociale" (VE4.4.11.1.d) di acquisire il CUP e di comunicarlo all'affidatario.

o

## ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti per l'appaltatore tutte le leggi e le norme vigenti pertinenti con il presente appalto e in particolare:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie

4



applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;

- il DPR n. 22 del 05/02/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, per quanto compatibile con la programmazione 2021-2027.

o

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO**

L'arco temporale di riferimento dell'appalto è costituito da **36 mensilità**.

L'appalto decorre dal **01 marzo 2025 fino al 29 febbraio 2028**. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione al contratto prima della stipula per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione appaltante darà esecuzione al contratto prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 17, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui venisse disposta una proroga relativa all'esecuzione delle attività progettuali o di parte della attività progettuali afferenti a PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il termine di esecuzione delle attività oggetto d'appalto potrà essere posticipato, previa intesa con l'aggiudicatario, mantenendo comunque inalterato l'importo e la natura generale del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **16 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a €



**249.275,88** al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno **60** giorni prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120, co. 11, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

o

#### **ART. 4 – FINALITÀ E OBIETTIVI**

Gli interventi del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia sono finalizzati alla facilitazione dei rapporti tra persone straniere, le istituzioni e i diversi servizi del territorio, per l'integrazione anche attraverso la comprensione comunicativa.

Con questo presupposto il Servizio mediazione linguistico-culturale diventa strategico per:

- la gestione di specifici interventi sociali e informativi richiesti dai servizi sociali e socio-sanitari del territorio compresi, sia gli specifici interventi del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, sia l'orientamento informativo presso gli sportelli delle Anagrafi Comunali per facilitare la comprensione dei bisogni e la presa in carico degli utenti, facilitando anche la gestione stessa dei servizi, prevenendo malintesi, favorendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi stessi;
- la presa in carico dei servizi dell'Area Coesione Sociale per rispondere in maniera congiunta e complementare ai diversi bisogni dell'utente/nucleo familiare (economico, sociale, abitativo, di orientamento), quale supporto per la gestione degli accessi di persone immigrate con difficoltà di comunicazione;
- la facilitazione del primo contatto fra scuole e famiglie con bambini in età dell'obbligo per garantire il diritto dovere all'istruzione, favorire l'inserimento nelle migliori



condizioni per i singoli e per la scuola, illustrare le regole scolastiche anche in riferimento alle problematiche relative all'iscrizione, prevenire la dispersione e l'insuccesso scolastico, favorire la presenza attiva delle famiglie straniere;

- la promozione della comprensione culturale tra cittadini stranieri e operatori dei servizi e nel suo complesso la convivenza sociale nel territorio, specie nelle aree ad alta presenza migratoria, anche attraverso progetti che promuovano la mediazione dei conflitti e la facilitazione della convivenza.

o

## **ART. 5 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Il Servizio si articola nelle seguenti attività, come di seguito dettagliate:

### **A) Interventi continuativi**

### **B) Interventi a chiamata**

**Gli interventi A e B** comprendono la mediazione linguistico culturale e eventuali traduzioni di documenti di vario genere, principalmente a disposizione di:

1. Servizi dell'Area Coesione Sociale del Comune di Venezia;
2. Servizi Anagrafe del Comune di Venezia;
3. Servizi Sociali dei comuni dell'Ambito ATS Ven\_12-Venezia;
4. Istituti scolastici dell'ambito ATS Ven\_12-Venezia;
5. Servizi del Distretto ASL3 Serenissima, per le casistiche in carico ai Servizi Sociali dell'ATS Ven\_12-Venezia.

### **5.1 Dettaglio degli interventi:**

#### **A) Interventi continuativi**

Si tratta di interventi di mediazione linguistica culturale per i singoli e le famiglie immigrate provenienti dal **Bangladesh** e dalla **Cina**.

Gli interventi devono essere garantiti dalle ore 08.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

A tali interventi l'appaltatore dovrà destinare:

- per la lingua bangla n. 2 o massimo 3 mediatori linguistico culturali per un totale di **60 ore settimanali**;
- per la lingua cinese n. 1 mediatore linguistico culturale per un totale di **18 ore settimanali**.

7



Per entrambe le lingue sopracitate si richiede:

- che i mediatori linguistico culturali, coadiuvati da un coordinatore, organizzino in autonomia il calendario degli interventi richiesti;
- siano fornite consulenze specifiche sul fenomeno migratorio delle persone provenienti dal Bangladesh e dalla Cina, in accordo e su richiesta del Servizio Pronto Intervento sociale Inclusione e Mediazione;
- sia dato specifico supporto agli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione per eventuali interventi sul territorio con persone bengalesi e cinesi;
- sia garantita la partecipazione dei mediatori a momenti formativi ed informativi organizzati dalla stazione appaltante.

**B) Interventi a chiamata**, come di seguito specificato:

**B.1) Lingue a chiamata**

Per la gestione degli interventi a chiamata, va garantita la presenza di mediatori linguistico-culturali per le seguenti lingue: pashtun, arabo, turco, rumeno, filippino, ucraino, albanese, singalese, wolof, broken english, urdu, curdo (sorani, kurmangi), macedone, serbo e croato, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese/brasiliano, amarico, tigrino, somalo, thai, bambara, hindi, giapponese, coreano, farsi/dari, mandinga.

**B.2) Lingue a chiamata non reperibili nel territorio provinciale**

Per queste lingue potranno essere richiesti interventi in presenza a pacchetti di 4 ore.

**B.3) Traduzioni scritte rispetto agli interventi a chiamata**

L'attività di traduzione scritta consta nella traduzione di brochure, materiali scolastici, sociali, materiali per l'accesso e il funzionamento dei servizi, ecc.

Le attività di traduzione dovranno essere effettuate di norma in 3 giorni lavorativi, fino a un massimo di 15 giorni per opuscoli o testi più complessi.

Una cartella scritta corrisponde, nel caso di lingue con alfabeto latino, al costo di 1 ora di mediazione, nel caso di lingue con altri alfabeti corrisponde al costo di 1 ora e 30 minuti.



Per gli interventi a chiamata di cui al **punto B il monte ore stimato è pari a 8200** ore, da garantire nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

## **5.2 Tempistica e organizzazione delle prestazioni**

La Ditta aggiudicataria dovrà:

1. garantire la presenza quotidiana dei mediatori linguistico culturali ad intervento continuativo, di entrambe le lingue di cui all'art. 1 punto A);
2. organizzare il monte ore settimanale degli interventi continuativi rispondendo alle richieste dei servizi e delle scuole nei tempi e luoghi stabiliti nel territorio dell'ATS Ven\_12-Venezia;
3. fornire una risposta alle richieste pervenute, anche tramite canali informatici, entro 72 ore, considerando le giornate lavorative, dalla richiesta;
4. garantire, per gli interventi a chiamata, la costruzione e gestione di una banca dati di mediatori che garantisca il rispetto dei tempi suddetti;
5. garantire che il mediatore operi in presenza, e solo in casi eccezionali e per le traduzioni, attui l'esecuzione delle attività a distanza, secondo modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale;
6. assicurare che la mediazione, salvo specifiche eccezioni, concordate con il Servizio comunale preposto, avvenga in collaborazione con operatori, insegnanti, volontari, personale socio - sanitario che ha in carico la persona;
7. garantire che il mediatore si presenti ad effettuare il Servizio richiesto nei tempi e luoghi stabiliti nel territorio previsto dal presente capitolato; gli spostamenti, sia per quanto riguarda il tempo impiegato che il costo dei mezzi di trasporto, non dovranno comportare oneri a carico dell'Amministrazione comunale che si impegna:
  - per interventi di mediazione linguistica reperibili nel territorio a garantire pacchetti minimi di 2 ore per ogni intervento effettuato nelle isole o al di fuori di Mestre/Marghera terraferma e Venezia centro storico;
  - per interventi di mediazione linguistica non reperibili nel territorio provinciale a garantire pacchetti di 4 ore.
8. garantire la presenza dei mediatori linguistico culturali sia degli interventi continuativi che a chiamata, alle riunioni di coordinamento tecnico gestite dal Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, che verranno conteggiate come ore di intervento, ad ogni singolo mediatore presente;



9. garantire la presenza del Coordinatore del Servizio di mediazione linguistico culturale agli incontri di verifica trimestrale gestiti dal Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, durante i quali dovranno essere presentati i dati sulle attività e sugli interventi attuati, una valutazione dei risultati raggiunti, i nominativi del personale dipendente per cui si prevedono eventuali modifiche;
10. rispettare le indicazioni, in merito alla durata e modalità di svolgimento dell'intervento, fornite dal Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione;
11. compilazione dell'apposita modulistica fornita dalla stazione appaltante finalizzata a registrare la dinamica dell'intervento svolto, comprensivo delle osservazioni del Mediatore, garantendone la consegna all'ufficio competente del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione;
12. assicurare la registrazione delle presenze per ogni mediatore linguistico culturale impegnato negli interventi continuativi descritti al punto 5.1.A ;
13. creazione e gestione di un documento elettronico, in modalità condivisa con la stazione appaltante, che tracci nel dettaglio le singole richieste di intervento e i corrispondenti servizi resi ed eventualmente non resi. Le diverse voci di dettaglio potranno essere implementate su richiesta della stazione appaltante e dovranno essere preventivamente approvate dalla stessa;

o

## **ART. 6 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Le persone destinatarie finali delle attività oggetto del presente appalto sono le persone straniere in presenza di barriere linguistiche e/o culturali che afferiscono ai servizi comunali e scolastici dell'ATS VEN\_12-Venezia.

o

## **ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI MEDIATORI**

Tutti i mediatori dovranno essere di sicura affidabilità professionale e possedere i requisiti richiesti.

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere comprovati tramite allegazione di appositi **curricula vitae**, come modello fornito dalla stazione appaltante.

10



Il coordinatore dovrà possedere i seguenti titoli di studio:

- a) almeno laurea triennale;
- b) esperienza nella gestione e organizzazione di servizi di mediazione linguistico-culturale e/o servizi analoghi nel settore immigrazione;
- c) avere una comprovata e documentata conoscenza del funzionamento dei servizi socio sanitari e scolastici dell'ambito ATS Ven\_12-Venezia.

I mediatori impiegati in interventi continuativi dovranno:

- a) avere una buona conoscenza dell'italiano con un livello B1 certificato o in alternativa un titolo di studio rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado italiana;
- b) avere un'ottima conoscenza della lingua d'origine e della cultura del Paese di riferimento o in caso di operatori italiani laurea in lingue e attestazione di un'esperienza di studio/lavoro (almeno 1 anno) nel Paese per il quale si offre la mediazione;
- c) essere in possesso di un attestato di formazione specifica per Mediatori Linguistico Culturali;
- d) avere una buona conoscenza del pacchetto office o equivalenti;
- e) avere una buona conoscenza del sistema dei servizi e della scuola italiana, delle lingue e delle culture dei Paesi della migrazione oltre che possedere una comprovata esperienza negli stessi.

I mediatori impiegati negli interventi a chiamata dovranno:

- a) avere una buona conoscenza dell'italiano con un livello B1 certificato o in alternativa un titolo di studio rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado italiana;
- b) avere un'ottima conoscenza della lingua d'origine e della cultura del Paese di riferimento o in caso di operatori italiani laurea in lingue e attestazione di un'esperienza di studio/lavoro (almeno 1 anno) nel Paese per il quale si offre la mediazione;
- c) buona conoscenza del sistema dei servizi e della scuola italiana, delle lingue e delle culture dei Paesi della migrazione oltre che possedere una comprovata esperienza negli stessi.



La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre documentare che, qualora i mediatori impiegati siano cittadini non comunitari non residenti nello Stato Italiano, dovranno essere in condizioni di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia;

Il possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (*curriculum vitae* compilati sulla base dei modelli forniti dalla stazione appaltante), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza possibilmente senza interruzione del Servizio, o comunque in modo tale da garantire nel corso del mese in cui avviene la sostituzione, il regolare svolgimento delle ore di attività preventivate. L'eventuale sostituzione del personale dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti



l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

o

## **ART. 8 – COORDINAMENTO**

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, per la gestione organizzativa e il coordinamento tecnico professionale dei mediatori. Il coordinatore ha le caratteristiche di cui al precedente art. 7. Il coordinatore riceverà, in particolare tutte le richieste degli interventi a chiamata e dovrà garantirne l'esecuzione nei tempi e nei modi di cui all'art. 5.



La Ditta aggiudicataria dovrà indicare al Comune di Venezia nome, indirizzo e numero di telefono mobile del Coordinatore, che svolgerà la funzione di "Responsabile dell'Appalto", oltre che funzioni di monitoraggio e raccordo con il Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione.

Il coordinatore dovrà essere disponibile per qualsiasi necessità inerente l'appalto dal lunedì al venerdì durante il normale orario d'ufficio.

La funzione di coordinamento deve essere svolta nella sede locale della Ditta aggiudicataria, all'interno del territorio comunale veneziano, in modo tale da rendere possibile il contatto costante, anche in presenza, con gli incaricati comunali addetti alla verifica del servizio e al suo buon funzionamento.

In caso di assenza, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente al Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, il nominativo del sostituto.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP e con il DEC, e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

o

## **ART. 9 – SEDI**

L'aggiudicatario è tenuto ad individuare e mettere a disposizione una sede idonea per lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto.

La sede operativa della Ditta aggiudicataria per la gestione del servizio dovrà essere ubicata nel territorio del Comune di Venezia.



È inteso che tutti gli oneri di conduzione della sede operativa quali affitto, utenze, comprese quelle telefoniche, spese condominiali, pulizie, e ogni eventuale ulteriore provvidenza sono a carico della Ditta aggiudicataria.

o

### **ART.10 – DOTAZIONI STRUMENTALI**

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del personale a proprie spese, ogni dotazione utile all'espletamento delle attività.

o

### **ART. 11 – DNSH**

1. L'appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (c.d. "Do No Significant Harm") (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

2. Nello specifico l'azione di cui al presente appalto è stata giudicata compatibile con il principio DNSH "non nuocere in modo significativo", in quanto per loro stessa natura non si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo, né che implichi attività che arrecano un danno significati agli obiettivi ambientali (come definito al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

3. I concorrenti si impegnano, in sede di gara, a formulare il proprio Progetto tecnico nel rispetto del Principio DNSH di cui al co. 1, e dovranno rilasciare specifica attestazione contenuta nel Progetto tecnico stesso confermando che le azioni previste sono considerate conformi al DNSH per l'obiettivo considerato in quanto data la loro natura, considerati gli effetti diretti e indiretti lungo il loro ciclo di vita, hanno un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale.



o

## **ART. 12 - SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza indeterminata e anche debole, che richiede uno stretto controllo e coordinamento e in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, si specifica che le prestazioni oggetto di subappalto in ogni caso non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma precedente.

o



### **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Ai fini dell'opponibilità della cessione alla Stazione Appaltante è necessario il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II.14 (art. 6) al D.lgs. 36/2023.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento e i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

o

### **ART. 14 - ANTICIPAZIONE**

Si applica l'art. 33 – "Esclusione dall'anticipazione del prezzo", dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 in quanto trattasi di contratto di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.

o

### **ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA**



All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

o

## **ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Il RUP conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI, senza tabacchi) come pubblicata dall'ISTAT, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e le risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.



Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate nel limite del 80% della stessa variazione e sono al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

o

#### **ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE.**

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza e il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

o



## **ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 co. 1 del D.Lgs 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

## **ART. 19 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto all'avvio dell'appalto come definito all'art. 3, viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo capoverso 4.

L'importo complessivo delle penali di cui al precedente comma 1 non può superare complessivamente il 10% dell'importo dell'appalto. Resta salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'Impresa è inoltre tenuta a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.



In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'Impresa aggiudicataria tramite PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- a) per ogni **giorno di mancata reperibilità del Coordinatore** verrà applicata una penale pari a: € 150,00;
- b) per ogni **mancata presentazione del mediatore per l'effettuazione del servizio** di cui all'art. 1 B) Interventi a chiamata, regolarmente prenotato, verrà applicata una penale pari a: € 250,00;
- c) per **ogni mezz'ora di ritardo del mediatore, e fino a 2 ore di ritardo** rispetto all'orario fissato per il servizio di cui all'art. 1 B) Interventi a chiamata, regolarmente prenotato, verrà applicata una penale pari a: € 50,00;
- d) per **ogni giornata di mancata sostituzione dei mediatori assenti per l'effettuazione del servizio di cui all'art. 1 A) Interventi continuativi**, verrà applicata una penale pari a: € 250,00.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Impresa aggiudicataria potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o



superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima mensilità utile.

o

## **ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 122, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 -, i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;



- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 19;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:

- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto



- di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
    - tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

◦

## **ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG** e il **CUP**.

o

## **ART. 22 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ**

Poiché l'appalto rientra nella programmazione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, l'appaltatore realizza, in attuazione degli obblighi previsti dal Programma, azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il brand Coesione Italia, il sostegno dell'Unione Europea e dello Stato membro:

- fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sugli eventuali siti dei social media utilizzati, una breve descrizione del servizio erogato nell'ambito del presente appalto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione destinati al pubblico, ai partecipanti o all'utenza, realizzata secondo il seguente stile "Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione europea - Fondo Sociale Europeo Plus, nell'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027";
- esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico, ove possibile, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, recante informazioni sui servizi erogati che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Nel caso di realizzazione di materiali per la comunicazione quali prodotti editoriali (flyer, locandine, manifesti, gadget, pubblicazioni, atti di convegni, etc.), digitali (applicazioni, piattaforme, portali) e multimediali (spot radio/video, grafiche animate) è prevista l'apposizione della stringa di loghi istituzionali. La stringa loghi e il formato fac-simile di poster A3 saranno trasmessi a seguito di aggiudicazione.



o

## ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per gli interventi continuativi di cui all'art. 1 punto A, a compenso degli oneri assunti dall'appaltatore, spetta un corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo offerto diviso 36 mensilità, oltre ad IVA.

Per gli interventi a chiamata di cui all'art. 1 punto B, spetta all'appaltatore un corrispettivo pari all'importo orario o.f.e. offerto, moltiplicato per le ore previste, oltre ad IVA.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 24, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
- Codice progetto VE4.4.11.1.d;
- **CUP**;
- **CIG**;
- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e riferimento alla Determina di aggiudicazione;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 21 del presente Capitolato).



Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:

- l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 19;
- la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al precedente comma 4.

o

## **ART. 24 – RENDICONTAZIONE**

La Ditta aggiudicataria, attraverso apposita relazione/report, è tenuta a rendicontare riassuntivamente entro il giorno 15 del mese successivo, rispetto al mese precedente:

- i servizi e i dati delle attività svolte da tutti i mediatori impiegati nel mese divisi per tipologia di intervento, con indicazione delle ore svolte;
- nella relazione andranno segnalate eventuali modifiche rispetto ai nominativi del personale dipendente, eventuali attività di aggiornamento o formazione effettuate;
- l'elenco dei destinatari dei servizi, secondo i template e le specifiche previste dai manuali delle procedure operative PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 forniti dall'Amministrazione.

Inoltre, dovranno essere forniti prospetti di dettaglio che attestino l'avvenuta esecuzione del servizio reso per ciascun tipologia di intervento, i cui modelli dovranno essere preventivamente condivisi e approvati con la Stazione Appaltante.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il RUP potrà richiedere per i mediatori impiegati l'ultima busta paga e relativa documentazione attestante il pagamento.



Annualmente e in corrispondenza dell'ultima fattura relativa al Servizio, dovrà essere allegata anche una relazione contenente:

- i dati annuali sulle attività e sugli interventi attuati;
- iniziative di aggiornamento organizzate dalla stazione appaltante alle quali si è partecipato ed eventuali iniziative di aggiornamento effettuate in autonomia dalla ditta al proprio personale;
- i nominativi del personale dipendente che ha partecipato alle attività di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- i nominativi dei mediatori che hanno partecipato alle attività di aggiornamento o che hanno conseguito titoli richiesti per l'esercizio della funzione (Attestati B1, diplomi di scuola superiore, attestazioni universitarie);
- ulteriori dati da concordare con la Stazione Appaltante, utili alla valutazione della qualità ed efficacia del Servizio reso.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere mensilmente anticipata al Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia, anche mediante invio con posta elettronica, per le opportune verifiche.

La Ditta aggiudicataria si impegna, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente capitolato, compresa la documentazione sopra indicata.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa a mezzo pec e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 19 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 20.

o



## **ART. 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della



stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere noto ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Venezia (accessibile al sito <https://whistleblowing.comune.venezia.it/>).



o

## **ART. 26 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia.

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

## **ART. 27 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008**

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..



L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Trattandosi di appalto che verrà svolto presso sedi ove non operano lavoratori del Comune di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Restano in capo al datore di lavoro dell'appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.

o

## **ART. 28 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'aggiudicatario è tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell'espletamento dell'appalto, sia conseguentemente a esso.

È fatto obbligo, parimenti, all'aggiudicatario di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di RCT e RCO avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a **€ 1.000.000,00** . = e con validità non inferiore alla durata del Contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui ai punti che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il presente contratto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche e il massimale, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del contratto stesso.



La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'avvio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

o

## **ART. 29 – DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dello stesso.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati



nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co.6 dell'art.11.

o

### **ART. 30 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o



## **ART. 31 – RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI**

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") e ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:

- a.** effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b.** tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
  - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
  - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
  - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;



- c.** organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;
- d.** non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
- e.** garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare e assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
- f.** tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a.** implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato ( ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).



11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

**b.** mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

**c.** far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

**d.** verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

**e.** procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

**f.** assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

**g.** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss. del GDPR;

**h.** procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;



- i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m.** avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: [agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it](mailto:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it) e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n.** avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: [agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it](mailto:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it) per concordare congiuntamente il riscontro;
- o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p.** mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE



2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a.** la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b.** il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c.** la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

o

### **ART. 32 – SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

### **ART. 33 – CONTROVERSIE**

39

CITTA' DI  
VENEZIA



Area Coesione Sociale  
Settore Servizi alla Persona

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o

### **ART. 34 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o o o